

Allegato: sostegno COVID-19 nel traffico viaggiatori 2021

1. Principi applicabili a tutti i settori

Chi può presentare una domanda di sostegno finanziario?

Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV¹) possono beneficiare delle indennità o degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28–31c della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV²) le imprese che trasportano viaggiatori in virtù di una concessione, di un'autorizzazione o di un trattato internazionale. Questo presupposto si applica anche alle nuove disposizioni integrate nella LTV a seguito della crisi COVID-19 (art. 28 cpv. 1^{bis} e 2^{bis}, art. 28a e art. 28b).

Secondo l'articolo 28 capoversi 1^{bis} (TRV) e 2^{bis} (traffico locale) l'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee (CEL) delle imprese. Per le offerte turistiche non è necessario un CEL dettagliato.

Possono pertanto presentare una domanda di sostegno finanziario le imprese concessionarie dai cui CEL risultano perdite dovute al COVID-19. Se il rischio relativo ai ricavi è assunto da terzi, e in particolare dai committenti, viene meno la necessità di sostenere finanziariamente le concessionarie.

A chi devono essere presentate le domande?

Domanda di copertura del disavanzo TRV: destinatari usuali della presentazione delle offerte TRV

Le domande devono essere presentate simultaneamente all'UFT e agli Uffici cantonali per i trasporti pubblici, nell'ambito delle offerte 2023 (ovvero entro il 30 aprile 2022).

Traffico locale e offerte turistiche: ai competenti uffici cantonali.

Per le linee del traffico locale e le offerte turistiche le domande devono essere presentate ai Cantoni.

I Cantoni le esaminano e le inoltrano all'UFT (indirizzo e-mail UFT: personenverkehr@bav.admin.ch) assieme a una conferma del loro sostegno finanziario.

In che forma devono essere presentate le domande e cosa devono contenere?

I documenti da inoltrare (CEL, conferme e specificazioni occorrenti) sono elencati nella lista di controllo COVID-19. Le domande devono essere inoltrate elettronicamente all'UFT (nel TRV, da parte delle imprese; nel traffico locale e per le offerte turistiche, da parte dei Cantoni).

Le domande delle imprese devono recare in ogni caso **una firma giuridicamente vincolante**.

Procedura e scadenze

Entro inizio luglio 2022 l'UFT dovrà valutare se i mezzi previsti dalla Confederazione saranno sufficienti a coprire tutte le domande di sostegno COVID-19. Considerata l'esperienza con l'elaborazione delle domande 2020 e al fine di snellire le procedure, l'UFT rinuncia a domande preliminari.

Le IT redigono le domande definitive sulla base della bozza di conto annuale controllata dall'ufficio di

¹ RS 745.16

² RS 745.1

revisione e, se possibile, approvata dal consiglio d'amministrazione.

Scadenze	TRV	Traffico locale	Offerte turistiche
Fine aprile 2022	<p>Congiuntamente all'offerta 2023 le IT inoltrano all'UFT e ai Cantoni le domande di copertura del disavanzo 2021 (domande definitive sulla base della bozza di conto annuale controllata dall'ufficio di revisione e, se possibile, approvata dal consiglio d'amministrazione).</p> <p><i>Nota: le IT che non chiudono il conto annuale al 31 dicembre fanno una stima del disavanzo e comunicano quando il conto sarà controllato dall'ufficio di revisione e approvato dal consiglio d'amministrazione.</i></p>	Le IT dichiarano il fabbisogno presumibile ai Cantoni. <u>Se disponibile, possono già inoltrare la domanda definitiva.</u>	
Fine maggio 2022	L'UFT e i Cantoni esaminano le domande (completezza, plausibilità).	I Cantoni stilano il quadro dei fabbisogni dichiarati per il traffico locale e per le offerte turistiche e lo trasmettono all'UFT specificando se dispongono di sufficienti risorse finanziarie e chi finanzia i 2/3 del disavanzo nel traffico locale.	
Entro fine giugno 2022	<p>Entro 30 giorni dall'assemblea generale le IT inoltrano all'UFT e ai Cantoni la documentazione relativa al conto annuale.</p> <p>subventionspruefung@bav.admin.ch</p> <p>Le IT indicano se vi sono divergenze con la domanda inoltrata a fine aprile.</p>	Le IT presentano la domanda di sostegno finanziario ai Cantoni (se non l'hanno ancora fatto).	
Inizio luglio	L'UFT determina il fabbisogno totale per la copertura del disavanzo 2021 nel TRV.	L'UFT determina il fabbisogno totale per il sostegno finanziario 2021 nei settori traffico locale e offerte turistiche.	
Entro fine agosto		I Cantoni inoltrano le domande esaminate all'UFT.	
Entro metà ottobre 2022		L'UFT verifica le domande.	
Autunno 2022	Conclusione delle convenzioni sulla copertura dei disavanzi 2021 e versamento dei contributi di sostegno.	Conclusione delle convenzioni e versamento dei contributi di sostegno.	

Sostegno finanziario sotto forma di contributi a fondo perduto

Per la copertura del disavanzo la Confederazione concede contributi a fondo perduto. Anche i Cantoni e gli eventuali Comuni sono chiamati ad erogare contributi a fondo perduto a tal fine. Non è prevista la concessione di mutui.

Rinuncia alla distribuzione di dividendi

Le misure di sostegno per il TRV, il traffico locale e le offerte turistiche sono subordinate alla rinuncia a distribuire dividendi per gli anni d'esercizio 2020, 2021 e 2022.

Precisazioni

- La rinuncia alla distribuzione di dividendi riguarda l'intera impresa e comprende anche gli utili derivanti da attività accessorie.
- La rinuncia a distribuire dividendi per l'anno d'esercizio 2021 deve essere confermata all'UFT per iscritto dopo l'assemblea generale. Le imprese il cui conto viene verificato secondo l'articolo 37 LTV possono fornire la conferma contestualmente alla presentazione del verbale definitivo dell'assemblea generale di cui all'articolo 6 capoverso 2 OCIC.
- Se nel 2022 si procederà alla distribuzione di dividendi, si dovranno restituire i contributi di sostegno ricevuti.

Costi da risparmiare

Nella sua lettera del 20 marzo 2020 relativa alla crisi COVID-19 l'UFT ha chiamato le imprese ad adottare tutte le misure in loro potere per ridurre i costi, rinunciando in particolare a spese non indispensabili a breve termine, quali ad esempio quelle per la pubblicità e altre iniziative di marketing o per acquisizioni, e laddove necessario chiedendo e attuando il lavoro ridotto per i collaboratori.

Nelle domande di sostegno finanziario le imprese devono specificare quali misure hanno adottato per ridurre i costi e con quali risultati. La Confederazione si aspetta in generale che le imprese che ricevono contributi pubblici usino i bonus con moderazione e che, quindi, indichino anche esplicitamente quali misure hanno adottato in materia di bonus.

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

I contributi COVID-19 dei poteri pubblici sono considerati flussi di mezzi finanziari conformemente all'articolo 18 capoverso 2 lettera a della legge sull'IVA (LIVA³). In considerazione della situazione straordinaria, i contribuenti non devono procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di simili contributi (art. 33 cpv. 1 LIVA).

Sono considerati contributi COVID-19 i pagamenti, i vantaggi in termini di interessi sui prestiti, le rinunce al rimborso dei prestiti o i condoni dei debiti la cui base legale (legge, ordinanza, regolamento, decreto ecc.) si fonda sulle misure dovute al COVID-19 e che sono stati accordati dal 1° marzo 2020.

Gli aiuti finanziari nei settori del TRV, del trasporto locale e delle offerte turistiche poggiano sulla modifica della LTV. Secondo il numero 1.3.4 dell'Info IVA 05⁴ pubblicata il 7 maggio 2021 si tratta di contributi COVID-19, pertanto non si applica la riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Di conseguenza, i destinatari non devono applicare né un importo forfettario né un'effettiva riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Documentazione del disavanzo

Rispetto agli anni senza copertura del disavanzo, i CEL devono contenere dati aggiuntivi per consentire il calcolo del contributo di copertura. Le imprese possono integrarli nei CEL stessi o comunicarli in un documento separato.

Ripartizione della riserva di cui all'articolo 36 LTV sulle linee: la riserva deve essere ripartita su tutte le linee del TRV proporzionalmente al loro disavanzo, se necessario sciogliendola del tutto.

Di seguito è riportato, a titolo esemplificativo, uno schema dei dati da indicare per la copertura del deficit di una linea (se non integrati nel CEL).

³ RS 641.20

⁴ Le norme e le pubblicazioni citate sono consultabili su <http://www.estv.admin.ch> → Imposta sul valore aggiunto → Informazioni specifiche IVA → Pubblicazioni basate sul web > Pubblicazioni IVA basate sul web.

Dati per la copertura del disavanzo (schema)

Ricavi, quelli accessori compresi	100
Costi	-200
Costi non coperti	-100
Indennità	60
Risultato della linea	-40
Scioglimento della riserva (art. 36 LTV*)	20
Risultato della linea dopo lo scioglimento della riserva (art. 36 LTV)	-20
Copertura del disavanzo	20

* nel TRV

Copertura del disavanzo: linee con risultati positivi

In alcune domande per la copertura del disavanzo 2020 nel TRV vi erano linee con risultati negativi e altre con risultati positivi. Dopo essersi consultati, UFT e CDCTP hanno concordato un metodo comune: di principio i risultati positivi saranno registrati come «indennità negative» (com'è il caso nella procedura di ordinazione ordinaria).

A seguito di tale procedura è possibile che, considerando l'insieme delle linee, singoli Cantoni non dovranno versare una copertura del disavanzo a determinate IT, bensì vanteranno un «credito» nei confronti di queste ultime. Nell'ambito della copertura del disavanzo i Cantoni interessati rinunceranno a far valere tale credito, il che comporterebbe, per le IT, un'indennità supplementare superiore all'effettivo disavanzo. Simili «utili» dovranno essere trasferiti alle restanti linee oppure essere attribuiti alla riserva di cui all'articolo 36 LTV.

Determinazione e verifica del disavanzo

Le disposizioni della LTV a seguito della crisi COVID-19 prevedono la copertura del disavanzo dovuto alle perdite subite nel 2021. Queste possono avere anche altre cause oltre al COVID-19. La copertura si basa sul risultato d'esercizio normale delle linee, comprese le ripercussioni della pandemia su costi e ricavi. Costi e ricavi straordinari o aperiodici (ad es. ammortamenti speciali) possono essere considerati solo con il consenso dell'UFT.

Esame delle domande per il traffico locale e per le offerte turistiche da parte dei Cantoni

La Confederazione si aspetta che i Cantoni controllino i seguenti punti e comunichino i rispettivi risultati quando inoltrano le domande. Per l'esame delle domande la CDCTP ha stilato una lista di controllo.

- La domanda è completa (secondo la lista di controllo COVID-19)?
- L'IT è in possesso di concessioni o autorizzazioni cantonali per tutte le linee / gli impianti interessate/i?
- I costi e i ricavi sono imputati alle linee secondo il principio di causalità (art. 13 OCIC), ovvero il loro computo è stato specificato?
- I valori dichiarati sono plausibili?

- Il risultato dichiarato contiene costi oppure ricavi straordinari o aperiodici? Se sì, quali? Secondo i Cantoni sono computabili?
- Le riserve disponibili sono computate?
- I contributi ordinari sono considerati come contributi di copertura di disavanzi analogamente agli anni precedenti?
- La documentazione contiene una dichiarazione vincolante secondo cui i 2/3 del disavanzo non assunti dalla Confederazione nel traffico locale saranno coperti con contributi a fondo perduto (conferma per iscritto dei rispettivi committenti con la ripartizione)? Chi sono i committenti (Cantone/i, Comune/i, con quali quote)?
- L'impresa rinuncia alla distribuzione di dividendi?
- L'impresa ha realizzato risparmi e specificato come? Ha illustrato la sua politica in materia di bonus?
- Per le linee del traffico locale: sono adempiuti i criteri di cui all'articolo 3 OITRV (delimitazione traffico locale)?
- Le perdite finanziarie dichiarate per le offerte turistiche riguardano il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021?
- L'IT ha già ricevuto un sostegno COVID-19 secondo l'articolo 28a LTV e per il periodo marzo – settembre 2020? Se sì, il fabbisogno di sostegno per il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021 supera quello già ricevuto?

2. Traffico regionale viaggiatori (TRV)

Contributo della Confederazione: 150 milioni di franchi per il 2021. La quota della Confederazione è del 50 per cento nella media svizzera: per la copertura dei disavanzi relativi al 2021 si applicano le partecipazioni cantonali e le chiavi di ripartizione intercantonale previste dalle convenzioni sull'offerta.

Delimitazione nel conto annuale

La copertura del disavanzo nel TRV può essere delimitata nel conto annuale 2021 d'intesa con l'ufficio di revisione.

Offerte eccedenti e ulteriori indennità secondo l'articolo 28 capoverso 4 LTV

Per le linee che la Confederazione non cofinanzia per intero a causa di un'offerta eccedente, occorre procedere a una ripartizione proporzionale analoga a quella prevista nell'ordinazione 2021. La stessa procedura si applica alle linee per le quali è stata convenuta una riduzione percentuale della quota federale, in particolare se il cofinanziamento della Confederazione non riguarda l'intera linea. Non è invece necessario tener conto di ulteriori contributi di cui all'articolo 28 capoverso 4 LTV, concernenti ad esempio l'ulteriore ordinazione di singole corse da parte di un Comune.

Stipula di convenzioni

Le convenzioni sulla copertura del disavanzo possono essere stipulate solo dopo la ricezione dei documenti sul conto annuale 2021 approvati dall'assemblea generale (cfr. scritto dell'UFT del 22 dicembre 2021 concernente la verifica del conto annuale 2021 sulla base dell'art. 37 LTV).

Analogamente a quanto accade nel TRV, le parti concludono convenzioni con le IT. Una convenzione è ritenuta stipulata solo dopo che tutti i committenti l'hanno fatta recapitare all'impresa. Quindi vengono versati i contributi di sostegno.

Conto annuale 2022

Nel CEL 2022 la copertura del disavanzo 2021 non deve essere specificata per ogni linea. Il risultato del TRV deve essere interamente assegnato alle riserve speciali di cui all'articolo 36 LTV (art. 36 cpv. 2^{bis} LTV).

3. Traffico locale

Contributo della Confederazione per il 2021: 50 milioni di franchi. La Confederazione copre un terzo, il resto è a carico dei Cantoni e/o dei Comuni.

Per la copertura del disavanzo la Confederazione concede contributi a fondo perduto. Anche i Cantoni e gli eventuali Comuni sono chiamati ad erogare contributi a fondo perduto a tal fine. Non è prevista la concessione di mutui.

Definizione di traffico locale secondo l'art. 3 OITRV

Il traffico locale, escluso dalle prestazioni federali secondo l'articolo 28 capoverso 2 OITRV, comprende le linee che servono al collegamento capillare di località. Una linea serve al collegamento capillare se prevede brevi distanze tra le fermate e se le fermate non distano di regola più di 1,5 km dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici.

Nelle zone edificate di città e agglomerati di principio possono rientrare nel traffico locale tutte le linee non ordinate anche dalla Confederazione come linee TRV. Sono possibili eccezioni per linee con servizio multiplo ed eventuali casi speciali.

Nelle domande inoltrate dai Cantoni alla Confederazione deve essere comprovato per ogni linea il rispetto di questa definizione.

Indennità originaria

La documentazione delle domande di sostegno finanziario deve contenere una copia della convenzione sull'offerta originaria. Se l'offerta è finanziata in maniera diversa da quanto previsto dalle disposizioni della LTV relative alla procedura di ordinazione nel TRV, occorre specificarlo indicando in particolare chi è il committente e quali sono le modalità di finanziamento.

Computo delle riserve

Nell'ambito dell'esame delle domande i Cantoni devono stabilire quali riserve delle imprese sono computate per la copertura dei disavanzi. L'UFT si aspetta che di massima si applichi una procedura per quanto possibile analoga a quella del TRV. Ai fini del calcolo della quota federale deve essere computata, ossia sciolta, la totalità delle riserve speciali disponibili per il traffico locale. Nelle domande inoltrate dai Cantoni alla Confederazione va pertanto comprovato anche lo scioglimento delle riserve per ogni linea.

Stipula di convenzioni e versamento

La Confederazione versa l'indennizzo in un unico pagamento, dopo aver ricevuto dall'IT la convenzione firmata e una fattura. Le convenzioni sono considerate stipulate quando ve ne è una analoga del Cantone e/o del Comune.

4. Offerte turistiche

Il sostegno finanziario alle offerte turistiche a seguito della crisi COVID-19 è disciplinato all'articolo 28a LTV.

Quest'articolo considera offerte di trasporto per i servizi turistici che quindi, normalmente, non hanno funzione di collegamento tra località e non sono ordinate o finanziate né dalla Confederazione, né dai Cantoni o dai Comuni. In questo settore le prestazioni devono essere fornite in modo finanziariamente autonomo, le imprese possono operare con scopo di lucro.

Ciò esclude, dalle prestazioni di sostegno della Confederazione in virtù dell'articolo 28a LTV, i servizi per i quali l'offerta e il rispettivo finanziamento sono preventivamente stabiliti dai poteri pubblici in una convenzione sulle prestazioni o sull'offerta.

Di principio non sono invece escluse le imprese che dispongono solo di una garanzia di deficit dei poteri pubblici di importo limitato, mentre lo sono quelle con garanzia di deficit totale, poiché in tal caso l'impresa non si assume alcun rischio.

Siamo consapevoli che in singoli casi tale delimitazione non risulterà semplice e che esistono anche forme miste. Esamineremo questi casi sulla scorta delle domande dei Cantoni e sfrutteremo il margine di manovra disponibile nell'interesse dei trasporti pubblici.

Il 17 dicembre 2021 l'Assemblea federale ha modificato come segue l'articolo 28a LTV:

Art. 28a Offerte turistiche

¹ *Se un Cantone sostiene finanziariamente offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio di un impianto a fune, la Confederazione può partecipare al finanziamento.*

² *Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se:*

- a. le perdite finanziarie dovute alla COVID-19 nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 sono superiori a un terzo delle riserve costituite negli esercizi 2017–2019; e*
- b. l'impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.*

³ *Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano all'80 per cento del sostegno del Cantone.*

Con l'adeguamento dell'articolo viene prolungato il periodo di sostegno inizialmente previsto (dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 invece che dal 1° marzo al 30 settembre 2020) e modificata la base di calcolo per i sussidi per quanto riguarda la presa in considerazione di riserve e utili futuri. Inoltre viene esteso al 2022 il divieto di distribuire dividendi.

Per la proroga del sostegno federale al traffico turistico sono preventivati 15 milioni. La quota della Confederazione sarà pari all'80 per cento del contributo del Cantone / dei Cantoni.

Per la copertura del disavanzo la Confederazione concede contributi a fondo perduto. Anche i Cantoni sono chiamati ad erogare contributi a fondo perduto a tal fine. Non è prevista la concessione di mutui.

Sostegno secondo la LTV e la legge COVID-19

Per la concessione di contributi di sostegno alle imprese turistiche esistono diverse basi legali. L'articolo 28a LTV si applica esclusivamente alle offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio di impianti a fune. Gli aiuti finanziari previsti da questa legge sono pertanto limitati all'attività di trasporto per fini turistici (impianti di risalita e a fune, battelli, autobus), escludendo quelle accessorie, quali i settori della ristorazione e alberghiero.

Nella sua seduta del 18 dicembre 2020 il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza casi di rigore COVID-19, sopprimendo ad esempio il divieto di doppio sovvenzionamento. Se le attività di un'impresa possono essere chiaramente delimitate in più settori, è possibile attingere a più tipi di aiuti finanziari, ad esempio a un aiuto destinato ai casi di rigore per la gastronomia e parallelamente a un contributo per le offerte (di trasporto) turistiche di cui all'articolo 28a LTV.

Calcolo del contributo di sostegno

L'obiettivo degli aiuti finanziari alle offerte turistiche di cui all'articolo 28a LTV è garantire l'esistenza delle imprese in questo settore. A differenza di quelle che ricevono indennità, queste imprese sono autorizzate a prevedere la realizzazione di utili. Nel determinare il contributo di sostegno, devono essere

considerati gli utili realizzati in passato, in pratica un terzo delle riserve costituite tra il 2017 e il 2019. La riserva è costituita sulla base dei risultati delle offerte di trasporto concessionarie nel periodo 2017–2019, a meno che non sia stata costituita una riserva speciale per il settore Trasporti.

Un finanziamento della Confederazione è possibile solo se le perdite dovute al COVID-19 risultano superiori a un terzo delle riserve costituite negli anni di esercizio 2017–2019.

Le perdite finanziarie dovute al COVID-19 corrispondono alle minori entrate dedotti i costi risparmiati (in particolare ad es. le indennità per lavoro ridotto ricevute) nel periodo 1° marzo – 31 dicembre 2021 a seguito del coronavirus. Quale periodo di riferimento si applica quello dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2019.

Se un'IT ha già ricevuto un sostegno COVID-19 di cui all'articolo 28a LTV (secondo il suo vecchio tenore) per il periodo marzo–settembre 2020 il sostegno già ricevuto viene considerato nel computo di quello da concedere per il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021.

Se il fabbisogno per questo secondo periodo risulta inferiore al sostegno già ricevuto per il primo periodo, non è necessario un ulteriore aiuto. I Cantoni devono notificare all'UFT i casi del genere, che di base dovrebbero essere rari.

Esempi:

Calcolo del sostegno finanziario	Esempio 1	Calcolo del sostegno finanziario	Esempio 2
Differenza di entrate rispetto al periodo precedente (ricavi 01.03.2020-31.12.2021 rispetto ai ricavi 01.03.2018-31.12.2019)	CHF 100'000	Differenza di entrate rispetto al periodo precedente (ricavi 01.03.2020-31.12.2021 rispetto ai ricavi 01.03.2018-31.12.2019)	CHF 250'000
Costi risparmiati (01.03.2020-31.12.2021)	CHF 20'000	Costi risparmiati (01.03.2020-31.12.2021)	CHF 50'000
Perdite dovute al Covid-19 01.03.2020-31.12.2021 (minori entrate dedotti i costi risparmiati)	CHF 80'000	Perdite dovute al Covid-19 01.03.2020-31.12.2021 (minori entrate dedotti i costi risparmiati)	CHF 200'000
Utili netti delle offerte turistiche (cumulati) = «riserve costituite negli anni d'esercizio 2017-2019»	CHF 270'000	Utili netti delle offerte turistiche (cumulati) = «riserve costituite negli anni d'esercizio 2017-2019»	CHF 180'000
- Risultato annuo 2017 (settore Trasporti)	CHF 120'000	- Risultato annuo 2017 (settore Trasporti)	CHF 100'000
- Risultato annuo 2018 (settore Trasporti)	CHF 30'000	- Risultato annuo 2018 (settore Trasporti)	CHF -40'000
- Risultato annuo 2019 (settore Trasporti)	CHF 120'000	- Risultato annuo 2019 (settore Trasporti)	CHF 120'000
Perdite dedotto 1/3 delle riserve 2017-2019	CHF -10'000	Perdite dedotto 1/3 delle riserve 2017-2019	CHF 140'000
Perdite dovute al COVID-19 > 1/3 riserve 2017-2019?	no	Perdite dovute al COVID-19 > 1/3 riserve 2017-2019?	sì
Sostegno finanziario totale:	0	Sostegno finanziario totale:	CHF 140'000
Sostegno COVID-19 già erogato (secondo vecchio tenore art. 28a LTV)	CHF 0	Sostegno COVID-19 già erogato (secondo vecchio tenore art. 28a LTV)	CHF 50'000
Sostegno finanziario	CHF 0	Sostegno finanziario	CHF 90'000
Quota Confederazione/sostegno richiesto	CHF 0	Quota Confederazione/sostegno richiesto	CHF 40'000
Quota Cantone/i	CHF 0	Quota Cantone/i	CHF 50'000

Se l'impresa risulta sovra indebitata a seguito di questa soluzione (concretamente: perdite annue > capitale sociale), i proprietari devono ristrutturarla.

Stipula di convenzioni e versamento

La Confederazione versa il sostegno in un unico pagamento, dopo aver ricevuto la convenzione firmata dall'IT e su fattura di quest'ultima. La convenzione è considerata stipulata solo se esiste un'analogia convenzione del Cantone.

Se il fabbisogno globale per le offerte di trasporto turistiche supera il preventivo di 15 milioni di franchi approvato dalla Confederazione, entro luglio 2022 è possibile richiedere un complemento al Parlamento. In tal caso i pagamenti dell'UFT possono avvenire solo a partire da fine 2022; ciò non impedisce tuttavia ai Cantoni di versare prima il proprio contributo (sempre che le disposizioni di legge cantonali lo consentano).

5. Ulteriori prestazioni ordinate

Oltre al traffico locale e alle offerte turistiche senza funzione di collegamento, vi sono altre offerte non ordinate dalla Confederazione. Si tratta in particolare di linee del TRV che non adempiono i criteri per il cofinanziamento, ad esempio quelli relativi alla redditività minima, o di linee per le quali in passato i Cantoni hanno rinunciato alla partecipazione finanziaria della Confederazione. La legge adottata dal Parlamento, tuttavia, prevede espressamente solo il finanziamento del traffico locale e, quindi, non esiste alcuna base legale per il sostegno a linee del TRV non ordinate dalla Confederazione.